

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS)¹

520.112

del 9 dicembre 2003 (Stato 1° novembre 2015)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),²

visto l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003³ sulla protezione civile (OPCi),

ordina:

Art. 1⁴ Funzioni e gradi

¹ I gradi nella protezione civile sono assegnati in base all'istruzione seguita e alla funzione rivestita dai militi

² Le funzioni e i gradi nella protezione civile sono fissati nell'allegato.

³ I Cantoni determinano, in base alle dimensioni delle formazioni, i gradi per i comandanti della protezione civile e i loro sostituti conformemente all'allegato.

⁴ I comandanti hanno la facoltà, secondo le istruzioni cantonali, di promuovere i tenenti al grado di primo tenente, i caporali al grado di sergente e i soldati al grado di appuntato.

Art. 2 Quadri e specialisti

¹ Sono considerati quadri i militi il cui grado equivale o è superiore a quello di caporale.

² I quadri possono essere promossi solo dopo aver assolto l'istruzione necessaria per esercitare la nuova funzione.

³ È considerato specialista chi ha seguito un'istruzione complementare ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002⁵ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.⁶

RU 2003 5161

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 13 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 449).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 13 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 449).

³ RS 520.11

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 25 set. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3933).

⁵ RS 520.1

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 25 set. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3933).

Art. 3 Soldo

¹ I militi della protezione civile che prestano servizio hanno diritto al soldo corrispondente al loro grado.

² Il soldo per giorno di servizio ammonta a:

	Fr.		Fr.
colonnello	23.—	sergente maggiore, furiere	9.50
tenente colonnello	20.—	sergente	8.—
maggiore	18.—	caporale	7.—
capitano	16.—	appuntato	6.—
primo tenente	13.—	soldato	5.—
tenente	12.—	recluta	4.— ⁷

³ Il fatto di prestare servizio in una funzione superiore a quella del proprio grado non dà diritto ad un soldo più elevato.

Art. 4 Mutazione a un'altra funzione

I militi attribuiti ad una funzione inferiore a quella esercitata in precedenza assumono il grado previsto per questa nuova funzione secondo l'articolo 1 capoverso 2.

Art. 4a⁸ Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2015

Le funzioni fissate dai Cantoni che non sono elencate nell'allegato devono essere soppresse entro il 31 dicembre 2016 o convertite in una funzione secondo l'allegato.

Art. 5 Disposizioni finali

¹ L'Ufficio federale della protezione della popolazione e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Disposizione transitoria della modifica del 13 gennaio 2012⁹

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 25 set. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3933).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 25 set. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3933).

⁹ RU 2012 449. Abrogata dal n. I dell'O del DDPS del 25 set. 2015, con effetto dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3933).

*Allegato*¹⁰
(art. 1 cpv. 2 e 3, art. 4a)

Livello	Funzione	Grado
Comandante (livello battaglione/ compagnia)	Comandante di battaglione Sostituto/a del comandante di battaglione	Colonnello, tenente colonnello, maggiore
	Comandante di compagnia Sostituto/a del comandante di compagnia	Maggiore, capitano, primo tenente
Aiutante al comando (livello organo di condotta/ battaglione)	Capo del Personale	Capitano, primo tenente, tenente
	Ufficiale a disposizione del comandante	
	Ufficiale a disposizione dell'organo di condotta	
	Capo aiuto alla condotta	
	Capo analisi della situazione	
	Capo telematica	
	Capo informazione	
	Capo protezione NBC	
	Capo coordinamento logistico	
	Capo assistenza	
	Capo servizio sanitario	
Capo Care		
Capo pionieri		
Capo protezione dei beni culturali		
Capo sezione	Ufficiale aiuto alla condotta	Primo tenente, tenente
	Ufficiale assistenza	
	Ufficiale servizio sanitario	
	Ufficiale pionieri	
	Ufficiale logistica	
	Ufficiale sicurezza	
	Ufficiale protezione dei beni culturali	

¹⁰ Introdotta dal n. II dell'O del DDPS del 25 set. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3933).

Livello	Funzione	Grado
Sergente maggiore	Sergente maggiore	Sergente maggiore
Furiere	Furiere	Furiere
Capo gruppo	Sottufficiale telematica Sottufficiale aiuto alla condotta Sottufficiale assistenza Sottufficiale servizio sanitario Sottufficiale pionieri Capocucina Sottufficiale materiale Sottufficiale impianto Sottufficiale trasporto Sottufficiale sicurezza Sottufficiale protezione dei beni culturali	Sergente, caporale
Specialista (livello truppa)	Ricercatore/trice N Persona competente in radioprotezione Specialista in decontaminazione Specialista nella difesa da epizoozie Specialista Polycom Sanitario Specialista cure Ausiliario di trasporto Specialista hotline Specialista Care Addetto all'assistenza psicologica d'urgenza Specialista nell'assistenza spirituale d'urgenza Specialista in rifugi Boscaiolo Specialista nella protezione anticaduta Specialista nel salvataggio in profondità	Appuntato, soldato

Livello	Funzione	Grado
	Specialista della sicurezza	
	Conducente	
	Specialista nella protezione dei beni culturali	
Funzioni di base (livello truppa)	Assistente di stato maggiore	Appuntato,
	Addetto all'assistenza	soldato,
	Pioniere	recluta
	Cuoco	
	Sorvegliante d'impianto	
	Sorvegliante del materiale	
